Buonasera,

con riferimento alla prpcedura di gara in oggetto ed in particolare ai requisiti per la progettazione di cui al punto 11.3 del

disciplinare di gara, si chiede di specificare:

- se Codesta Spettabile Amministrazione ritiene valide le indicazioni fornite dall'ANAC con Determinazione AVCP n. 5/2010 e successivamente con Determinazione ANAC n. 4/2015, laddove al punto 4. si riporta «Ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara, si ritiene che ..... nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15).

Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 143/2013, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "viabilità", non appaiono estensibili ad ulteriori categorie ("impianti", "idraulica", ecc.), in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949.»

- se con «aver progettato... edifici» debba necessariamente intendersi aver redatto progettazioni per nuove costruzioni oppure se possano essere ritenuti validi anche progetti di ristrutturazione
- se con «edifici con destinazione analoga (palestra)» debba necessariamente ed esclusivamente intendersi "palestre" oppure se possano essere ritenuti validi anche progetti di costruzione/ristrutturazione di edifici frequentati da pubblico, quali ad esempio scuole, centri convegni, luoghi di ritrovo ricreativo, uffici pubblici, ecc.
- se, nonostante l'indicazione «edifici con destinazione analoga (palestra)», il partecipante possa utilizzare progettazioni inerenti edifici in genere, anche di civile abitazione e/o uffici e/o edifici commerciali/industriali
- a quali categorie il progettista debba far riferimento (es. E.08 oppure E.20, IA.01, IA.02, IA.03, S.03 oppure S.06)
- quale importo minimo deve dimostrare il progettista in ogni singola categoria

## Risposta n. 5

Per quanto riguarda il primo punto si rimanda alla risposta al quesito n. 3 pubblicata su questo sito che si riporta di seguito:

"Al punto 11.3 del Disciplinare la dicitura tra parentesi "palestra" è indicativa dell'oggetto dell'appalto e non della destinazione funzionale analoga. Infatti, come precisato anche dalla determinazione ANAC 4/2015, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare non devono avere necessariamente identica destinazione funzionale e sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Per maggiore chiarezza si comunica che il grado di complessità delle opere oggetto dell'appalto è 1,15, come da tabella Z1 allegata al D.M. 143/2013.

Pertanto verranno considerate analoghe opere realizzate aventi grado di complessità pari a 1,15 o maggiore."

Per quanto riguarda il secondo punto sono ritenuti validi anche progetti di ristrutturazione.

La risposta al terzo punto è già compresa nella risposta del primo.

La risposta al quarto punto è già compresa nella risposta del primo.

Per quanto riguarda il quinto punto vedasi la risposta pubblicata su questo sito al quesito n. 2 che si riporta: "Come consentito dall'art. 267 c. 3 del DPR 207/2010, che regola l'affidamento di questo tipo di servizi, l'Amministrazione ha scelto, in rapporto alla natura e alla complessità dell'attività da svolgere, di richiedere un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, senza divisioni in classi e categorie."

La risposta al sesto punto è già compresa nella risposta del quinto.

